

Circolare n. 4 del 13 Marzo 2025

Novità per i redditi da lavoro dipendente, autonomo ed impresa

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE**
- 3. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**
- 4. REDDITO D'IMPRESA**
- 5. SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- 6. IRAP**

1. PREMESSA

La legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, è intervenuta modificando il criterio di deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto nel reddito di lavoro dipendente, nel reddito di lavoro autonomo e nel reddito di impresa.

2. REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

In particolare modificando l'articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 , che disciplina il concorso alla formazione del **reddito da lavoro dipendente** delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, **viene previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea - taxi e servizio di noleggio con conducente - , non concorrono a formare il reddito se tali spese sono effettuate con metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale oppure tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia:

- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- assegni bancari
- assegni circolari.

3. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Tale modifica è stata prevista anche all'articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina le modalità di determinazione del **reddito di lavoro autonomo**.

Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 54 dispone che, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 (dell'articolo 54-septies), le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale oppure tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia

- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- assegni bancari
- assegni circolari.

4. REDDITO D'IMPRESA

All'articolo 95 del DPR n. 917 del 1986, rubricato «*Spese per prestazioni di lavoro*» e che disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, viene aggiunto il comma 3-bis che prevede che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992, e cioè servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente,

- sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero
- corrisposti a lavoratori autonomi,

sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili e cioè con versamento bancario o postale oppure tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia

- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- assegni bancari
- assegni circolari.

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA

Alla fine del comma 2, dell'articolo 108 del DPR n. 917 del 1986, rubricato «*Spese relative a più esercizi*», comma che disciplina la deducibilità dal reddito delle **spese di rappresentanza**, viene aggiunto un periodo che specifica che le spese di cui allo stesso comma 2 sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale oppure tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia

- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate,
- assegni bancari
- assegni circolari.

6. IRAP

Viene stabilito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini IRAP e che si applicano, anche ai fini **IRAP**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

- * -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

